



COMUNE DI MARNATE
Provincia di Varese

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ENTRATE COMUNALI

Il presente testo coordinato del Regolamento, redatto a cura dell'Ufficio del Segretario comunale, allegato alla delibera di C.C. n. 27 del 30/07/2026, ha valore informativo degli articoli e disposizioni non oggetto di specifica approvazione nella seduta consiliare di cui alla citata delibera C.C. n. 27 del 30/07/2026.

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 11 giugno 1998 e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 30/07/2026

ART. 1 - OGGETTO E FINALITA' DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina generale di tutte le entrate proprie del Comune, sia tributarie che patrimoniali, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali, in conformità ai principi dettati dalla Legge 8.6.90 n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni, dal D.Lgs. 25.2.95 n. 77 e successive modificazioni ed integrazioni, dal D.Lgs. 15.12.97 n. 446 e successive modificazioni ed integrazioni e da ogni altra disposizione di legge in materia.
2. Le disposizioni del Regolamento sono volte ad individuare le entrate, a dettare principi per la determinazione delle aliquote dei tributi, dei canoni, delle tariffe e dei prezzi dei servizi, a disciplinare le attività di liquidazione, di accertamento, di riscossione, di contenzioso, di determinazione ed applicazione delle sanzioni, a specificare le procedure, le competenze degli uffici, le forme di gestione.
3. Il reperimento delle risorse tributarie e patrimoniali e' finalizzato a raggiungere l'equilibrio economico di bilancio del Comune.

ART. 2 - DEFINIZIONE DELLE ENTRATE

1. Costituiscono entrate tributarie quelle derivanti dall'applicazione di leggi dello Stato, le quali, in attuazione della riserva dell'art.23 della Costituzione, individuano i tributi di pertinenza del Comune, le fattispecie imponibili, i soggetti passivi, le aliquote massime, con esclusione dei trasferimenti di quote di tributi erariali, regionali e provinciali.
2. Costituiscono entrate di natura patrimoniale tutte quelle che non rientrano nel precedente comma 1, quali canoni e proventi per l'uso e il godimento di beni comunali, corrispettivi e tariffe per la fornitura di beni e per la prestazione di servizi ed in genere ogni altra risorsa la cui titolarità spetta al Comune.

ART. 3 - REGOLAMENTAZIONE DELLE ENTRATE

1. I regolamenti che il Comune adotterà per ogni tipo di entrata dovrà essere informato ai criteri generali stabiliti nel presente atto.
2. I Regolamenti adottati per la disciplina delle entrate tributarie debbono essere trasmessi dal Responsabile del servizio Finanziario al Ministero delle Finanze, unitamente alla relativa delibera di approvazione, entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi ed entro lo stesso termine sono resi pubblici mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale.
3. Per quanto non regolamentato, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

ART. 4 - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE, DEI CANONI E DELLE TARIFFE

1. Le aliquote dei tributi sono determinate con apposita delibera entro i limiti stabiliti dalla legge per ciascuno di essi e nei termini previsti per l'approvazione del bilancio, in misura tale da consentire il raggiungimento dell'equilibrio economico di bilancio ed a tal fine possono essere variate in aumento o in diminuzione per ciascuna annualità, ove ciò si renda necessario.

2. I canoni per l'utilizzo del patrimonio comunale vengono fissati con apposita delibera entro i termini di approvazione del bilancio, in modo che venga raggiunto il miglior risultato economico, nel rispetto dei valori di mercato. Deve altresì essere assicurato l'adeguamento periodico in relazione alle variazioni di detti valori.

3. Nel caso di perseguimento di scopi sociali, e' facoltà dell'Amministrazione Comunale, ai sensi dell'art. 32, comma 8, della Legge 23.12.1994 n. 724, stabilire canoni inferiori ai valori di mercato, ovvero, nel caso di concessioni ad associazioni senza fini di lucro di beni del patrimonio comunale per lo svolgimento di attività socialmente rilevanti e meritorie di cui ne beneficia la comunità locale, stabilire l'esonero dal pagamento del canone.

4. Le tariffe ed i corrispettivi per la fornitura di beni e per prestazioni di servizi vengono determinate con apposita delibera entro i termini di approvazione del bilancio, in conformità dei parametri forniti dalle singole disposizioni di legge, ove esistono, e comunque in modo che con il gettito venga assicurata la copertura dei costi dei servizi cui si riferiscono.

ART. 5 - FORME DI GESTIONE DELLE ENTRATE

1. Il Consiglio comunale disciplina le modalità di gestione delle entrate, in ordine alle attività di liquidazione, accertamento e riscossione, scegliendo tra una delle seguenti forme:

a) gestione diretta in economia, anche in associazione con altri enti locali, ai sensi degli articoli 30, 31, 32, 33 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

b) affidamento a:

I) soggetti iscritti all'«albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni»;

II) operatori degli Stati membri stabiliti in un Paese dell'Unione europea;

III) società a capitale interamente pubblico su cui sia esercitato il cd. controllo analogo;

IV) soggetti gestori dei servizi pubblici disciplinati dalla normativa degli enti locali;

così come previsti e dettagliati dall'art. 52, comma 5 lett. b) del D.Lgs. n. 446 del 15/12/1997;

oppure:

V) Agente nazionale della riscossione, cd. Agenzia delle Entrate-Riscossione, nei casi espressamente previsti dalla legge.

2. La forma di gestione prescelta per le entrate deve rispondere a criteri di economicità, funzionalità, regolarità, efficienza e fruizione per i cittadini in condizioni di eguaglianza e il perseguimento dei citati obiettivi deve essere reso evidente attraverso un'adeguata istruttoria tecnico-amministrativa ed economica, predisposta dal competente servizio, dalla quale risultino le motivazioni della soluzione organizzativa scelta.

ART. 6 - SOGGETTI RESPONSABILI DELLE ENTRATE

1. Sono responsabili delle singole entrate del Comune i funzionari dei singoli settori ai quali le stesse risultano affidate nel piano esecutivo di gestione.

2. Il funzionario responsabile cura tutte le operazioni utili all'acquisizione delle entrate, compresa l'attività istruttoria di controllo e verifica e l'attività di liquidazione, di accertamento nonché sanzionatoria. Egli appone il visto di esecutività sui ruoli per la riscossione dei tributi, laddove previsto e delle altre entrate laddove previsto, anche quando il servizio sia stato affidato a terzi.

3. Qualora sia deliberato di affidare ai soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b) del D.Lgs. 15.12.97 n. 446 anche disgiuntamente la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate, i suddetti soggetti debbono intendersi responsabili dei singoli servizi e delle attività connesse.

ART. 7 - ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO

1. E' obbligo del Comune o del soggetto delegato o del concessionario verificare che quanto dichiarato e corrisposto da chi e' tenuto a titolo di tributi, canoni o corrispettivi corrisponda ai loro effettivi parametri di capacita' contributiva o di utilizzo o godimento dei beni o dei servizi pubblici con un'attività di riscontro dei dati e di controllo sul territorio.

I responsabili di ciascuna entrata provvedono al controllo di versamenti, dichiarazioni, denunce, comunicazioni e, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti a carico del contribuente o dell'utente, nelle norme di legge e di regolamento che disciplinano le singole entrate.

2. Nell'esercizio dell'attività istruttoria trovano applicazione i principi stabiliti dalla Legge 7.8.90 n.241 con esclusione delle norme di cui agli artt. 7 - 13.

3. In particolare il funzionario responsabile deve evitare ogni spreco nell'utilizzazione dei mezzi in dotazione, utilizzare in modo razionale risorse umane e materiali, semplificare le procedure e ottimizzare i risultati.

4. Il funzionario, quando non sussistono prove certe (anche se suscettibili di prova contraria) dell'inadempimento, può invitare il contribuente a fornire chiarimenti, adeguandosi nelle forme a quanto eventualmente previsto nella disciplina di legge relativa a ciascuna entrata, prima di emettere un provvedimento accertativo sanzionatorio.

5. I controlli vengono effettuati sulla base dei criteri individuati dalla Giunta Comunale in sede di approvazione del piano esecutivo di gestione ovvero con delibera successiva nella quale si da' atto che le risorse assegnate risultano congrue rispetto agli obiettivi da raggiungere in relazione all'attività in argomento.

ART. 8 - ATTIVITA' DI LIQUIDAZIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE O PATRIMONIALI

1. L'attività di liquidazione delle entrate tributarie e patrimoniali dovrà svolgersi da parte del Comune o del concessionario nella piena osservanza dei principi di semplificazione, pubblicità e trasparenza per il cittadino con la pubblicazione presso l'ufficio preposto delle tariffe, delle aliquote, dei canoni, dei prezzi pubblici e dei relativi criteri e modalità di computo riferiti a ciascun tributo, entrata o servizio.

2. Per le entrate tributarie per le quali vige l'obbligo della autoliquidazione sarà cura del Comune o del concessionario comunicare i termini e le modalità degli adempimenti previsti negli appositi regolamenti.

3. Per le entrate tributarie per le quali sia previsto per legge il provvedimento di liquidazione, questo dovrà avere la forma scritta, con la indicazione di tutti gli elementi utili al destinatario ai fini della esatta individuazione del debito, con comunicazione dell'atto a mezzo del messo comunale o di raccomandata postale con avviso di ricevimento.

3. Per le entrate patrimoniali sarà cura del Comune indicare i termini e le modalità degli adempimenti specificandole negli appositi regolamenti.

ART. 9 - ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO E RETTIFICA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI

1. L'attività di accertamento e di rettifica delle entrate tributarie e' svolta dal Comune, a mezzo dei funzionari all'uopo incaricati, nel rispetto dei termini di decadenza o di prescrizione indicati nelle norme che disciplinano i singoli tributi. Deve essere notificato al contribuente apposito atto nel quale debbono essere chiaramente indicati tutti gli elementi che costituiscono il presupposto di imposta, il periodo di riferimento, l'aliquota applicata, l'importo dovuto, il termine e le modalità per il pagamento, il termine e l'autorità per l'eventuale impugnativa.
2. La richiesta al cittadino di importi di natura non tributaria, per i quali a seguito dell'attività di controllo di cui all'art. 7 risulta che e' stato omesso totalmente o parzialmente il pagamento, deve avvenire mediante notifica di apposito atto nel quale debbono chiaramente essere indicati tutti gli elementi utili per la esatta individuazione del debito, il periodo di riferimento, le modalità ed il termine per il versamento, il termine e l'autorità per l'eventuale impugnativa.
3. L'atto di accertamento di cui ai commi precedenti deve essere comunicato al contribuente mediante notifica a mezzo del messo comunale o di raccomandata postale con avviso di ricevimento.
4. Le attività di accertamento e di recupero delle somme dovute, sia di natura tributaria che patrimoniale, nel caso di affidamento in concessione a terzi del servizio, sono svolte dal concessionario con le modalità indicate nel disciplinare che regola i rapporti tra Comune e tale soggetto.

ART. 10 - SANZIONI

1. Le sanzioni relative ad entrate tributarie, previste dai D.Lgs. 471 - 472 - 473 del 23.12.97, sono graduate con apposito atto deliberativo ai fini dell'individuazione dei criteri da seguire nell'attività di controllo, sulla base dei limiti minimi e massimi previsti nei regolamenti che disciplinano le singole entrate. In assenza del provvedimento deliberativo si applicheranno le aliquote minime previste dai suddetti decreti legislativi.
2. Le sanzioni relative alle entrate non tributarie sono previste nei regolamenti di ogni singola entrata.
3. Le sanzioni sono irrogate con il provvedimento del funzionario responsabile di cui all'art. 6 o dal concessionario.

ART. 11 - TUTELA GIUDIZIARIA

1. Ai fini dello svolgimento delle procedure contenziose in materia di entrate tributarie, ai sensi del D.Lgs. 31.12.96 n. 546 il funzionario responsabile del Comune o il concessionario ex art. 52, comma 5, lettera b) del D.Lgs. 15.12.97 n. 446 può essere abilitato alla rappresentanza dell'ente ed a stare in giudizio anche senza difensore con atto della Giunta Comunale. In assenza di detto provvedimento, la rappresentanza dell'Ente fa capo al Sindaco.
2. Ai fini dello svolgimento dell'attività giudiziaria in materia di entrate patrimoniali, il Comune od il concessionario ex art. 52 del D.Lgs. 15.12.97 n. 446 debbono farsi assistere da un professionista abilitato.
3. Nel caso in cui il Comune decida di avvalersi per la rappresentanza e l'assistenza in giudizio di professionista abilitato, stipulando con la stessa apposita convenzione, dovranno applicarsi i tariffari minimi di legge.

ART. 12 - FORME DI RISCOSSIONE VOLONTARIA

1. La riscossione volontaria delle entrate deve essere conforme alle disposizioni contenute nel Regolamento di contabilità del Comune, adottato ai sensi del D.Lgs. 25.2.95 n. 77 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Le disposizioni contenute nei regolamenti che disciplinano le singole entrate debbono prevedere la possibilità per i contribuenti e gli utenti di eseguire i versamenti con modalità e forme ispirate al principio della comodità e della economicità della riscossione, quali il versamento diretto e il versamento tramite c.c.p.

ART. 13 - FORME DI RISCOSSIONE COATTIVA

1. La riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate avviene attraverso le procedure previste con i regolamenti delle singole entrate nelle forme di cui alle disposizioni contenute nel R.D. 14.4.1910 n. 639 o con le procedure previste con D.P.R. 29.9.73 n. 602 modificato con D.P.R. 28.1.88 n. 43.
2. Resta impregiudicata, per le entrate patrimoniali, la possibilità di recuperare il credito mediante ricorso al giudice ordinario, purché il funzionario dia idonea motivazione dell'opportunità e della convenienza economica.
3. E' attribuita al funzionario responsabile o ai soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b) del D.Lgs. 15.12.97 n. 446 la firma dell'ingiunzione per la riscossione coattiva delle entrate ai sensi del R.D. 14.4.1910 n. 639. Per le entrate per le quali la legge preveda la riscossione coattiva con la procedura di cui al D.P.R. 29.9.73 n. 602, modificato con D.P.R. 28.1.88 n. 43, le attività necessarie alla riscossione competono al funzionario responsabile o al soggetto di cui all'art. 52, comma 5, lettera b) del D.Lgs. 15.12.97 n. 446. I ruoli vengono compilati sulla base di minute disposte dai singoli servizi che gestiscono le diverse entrate e corredate da documentazione comprovante il titolo per la riscossione.
4. E' stabilito in euro 10,33 (dieci/33) il limite al di sotto del quale non si procede al recupero coattivo delle somme non versate ed al rimborso da parte del Comune.

ART. 14 - AUTOTUTELA

1. Il Comune, con provvedimento del funzionario responsabile del servizio al quale compete la gestione dell'entrata o i soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b) del D.Lgs. 15.12.97 n.446, può annullare totalmente o parzialmente l'atto ritenuto illegittimo nei limiti e con le modalità di cui al Regolamento comunale per la disciplina dell'istituto dell'autotutela esercitata dall'Amministrazione Comunale in materia comunale.

ART. 15 - ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. Si applicano per le entrate tributarie il Regolamento comunale per l'applicazione dell'accertamento con adesione ai tributi locali.

ART. 16 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore a seguito del favorevole esame dell'Organo Regionale di Controllo e la successiva pubblicazione per 15 giorni all'Albo Pretorio del Comune.